

Ordinanza
su le definizioni e le autorizzazioni
nel campo dell'energia nucleare
(Ordinanza sull'energia nucleare, OENu¹)²

del 18 gennaio 1984 (Stato 12 marzo 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

conformemente all'articolo III numero 2 del trattato del 1° luglio 1968³

di non proliferazione nucleare:

visti gli articoli 1, 4, 6 e 37 della legge del 23 dicembre 1959⁴ su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni (detta qui di seguito «legge»);

visto l'articolo 3 capoverso 2 della legge sulle dogane⁵;

visto l'articolo 28 lettera a della legge del 22 marzo 1991⁶ sulla radioprotezione,⁷

ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Combustibili nucleari

¹ Giusta la legge, per combustibili nucleari s'intende:

- a. le sostanze grezze seguenti:
 1. l'uranio naturale, segnatamente quello presentante la miscela isotopica accertata nella natura;
 2. l'uranio impoverito, segnatamente l'uranio con un tenore di uranio 235 inferiore a quello nell'uranio naturale;
 3. il torio;
 4. le sostanze contenenti, sotto qualsiasi forma, le materie surriferite;
- b. le materie fissili speciali seguenti:
 1. il plutonio 239;
 2. ...⁸

RU 1984 209

¹ Nuova abbreviazione giusta l'art. 2 let. g dell'O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208).

² Nuovo tit. giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1991, in vigore dal 1° ago. 1991 (RU 1991 1450).

³ RS 0.515.03

⁴ RS 732.0

⁵ RS 631.0

⁶ RS 814.50

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU 1995 4959).

⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU 1995 4959).

3. l'uranio 233;
4. l'uranio arricchito, segnatamente quello in cui il tenore d'uranio 233, d'uranio 235 o di entrambi gli isotopi è superiore a quello dell'uranio 235 nell'uranio naturale;
5. le sostanze contenenti, sotto qualsiasi forma, le materie surriferite.

² Non sono considerati combustibili nucleari:

- a. i minerali di uranio e di torio;
- b. le materie grezze che non servono alla produzione d'energia come quelle impiegate in analisi, per gli schermi di protezione o per la fabbricazione di prodotti industriali nonché detti prodotti;
- c.⁹ le materie fissili speciali con un'attività fino a 100 kilobecquerel^{10,11}

Art. 2 Residui

¹ Giusta la legge, sono considerati residui le materie radioattive (compresi i prodotti d'attivazione) con un'attività superiore a 100 gigabecquerel¹² e aventi origine nel processo di trasformazione nucleare che interviene nei combustibili nucleari.¹³

² Le sostanze volutamente attivate, come anche i nuclidi isolati a partire da residui, non sono considerati residui.

Art. 3 Scorie radioattive

Le scorie radioattive sono materie radioattive o oggetti contaminati da quest'ultime per cui non è prevista la riutilizzazione.

Art. 4 Impianti nucleari: eccezioni

Non sono considerati impianti nucleari giusta la presente legge gli impianti contenenti:

- a. sostanze il cui tenore in uranio naturale, in uranio impoverito o in torio non supera 1 t;
- b. materie grezze in quantità illimitate, se è comprovato che per il loro stato fisico-chimico e per le condizioni d'esercizio cui sottostanno, è impossibile una reazione a catena autogena; l'Ufficio federale dell'energia accerta nei singoli casi l'adempimento di queste condizioni;
- c.¹⁴ materie fissili speciali il cui tenore globale in plutonio 239, uranio 233 o uranio 235 non supera i 150 g.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1484).

¹⁰ kilobecquerel = 0,027 microcurie

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 1987 (RU **1987** 546).

¹² gigabecquerel = 0,027 curie

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1484).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU **1995** 4959).

Art. 5 Protezione contro le radiazioni

¹ È fatta salva la legislazione sulla protezione contro le radiazioni.

² Su domanda dell'Ufficio federale dell'energia, l'Ufficio della sanità pubblica gli comunica informazioni circa le autorizzazioni da esso rilasciate o le domande rivoltegli riguardanti le materie grezze o i prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b.¹⁵

Sezione 2: Autorizzazioni interne, vigilanza**Art. 6** Costruzione, esercizio e modificazione di impianti nucleari

¹ Il Consiglio federale rilascia l'autorizzazione di costruire e quella di esercitare impianti nucleari come anche l'autorizzazione per modificarne lo scopo, la natura e l'ampiezza.

² La domanda d'autorizzazione deve essere inoltrata all'Ufficio federale dell'energia.¹⁶

Art. 7¹⁷ Autorizzazioni parziali e autorizzazioni combinate

¹ L'autorizzazione di costruire un impianto nucleare può scindersi al massimo in tre autorizzazioni parziali. L'autorizzazione di esercitare un impianto nucleare può scindersi in due autorizzazioni parziali al massimo, segnatamente un'autorizzazione di messa in servizio e una di esercizio vero e proprio.

² L'autorizzazione di esercizio vero e proprio può essere accordata insieme con l'autorizzazione di costruire se in quel momento i presupposti per un esercizio sicuro possono essere valutati in modo concludente.

Art. 8 Obbligo di notificare le modificazioni di impianti nucleari

¹ Il titolare di un'autorizzazione deve, in applicazione dell'articolo 8 capoverso 3 della legge, notificare:

- a. qualsiasi modificazione dell'impianto o del proprio esercizio che possa influire sulla sicurezza dell'impianto stesso o sulla protezione delle persone, dei beni di terzi e di diritti importanti;
- b. qualsiasi modificazione importante recata a un edificio dell'impianto o al terreno circostante;
- c. qualsiasi modificazione che esiga un adeguamento dei documenti della domanda.

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 2 mar. 1987 (RU **1987** 546).

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 2 mar. 1987 (RU **1987** 546). Nuovo testo giusta il n. I 65 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU **1996** 2243).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1484).

² Le modificazioni giusta il capoverso 1 lettere a e b devono essere annunciate prima della realizzazione; quelle di cui alla lettera c, il più tardi, subito dopo.

³ I progetti di modificazione devono essere annunciati all'Ufficio federale dell'energia.

⁴ Nei casi dubbi, l'Ufficio federale dell'energia trasmette l'annuncio all'autorità che rilascia le autorizzazioni. Quest'ultima, ove ritenga che la modificazione prevista sia assoggettata ad autorizzazione giusta le disposizioni legali, prende una decisione incidentale e tratta l'annuncio come una domanda d'autorizzazione.

Art. 9 Trasporto, consegna e ritiro di combustibili nucleari e di residui

L'Ufficio federale dell'energia rilascia le licenze per il trasporto, la consegna, il ritiro e qualsiasi altra forma di detenzione di combustibili nucleari o di residui.

Art. 10 Vigilanza

Le autorità di vigilanza possono ordinare provvedimenti giusta l'articolo 8 capoverso 2 della legge per quanto non comportino modificazioni giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della medesima.

Sezione 3:

Importazione, esportazione, transito, intermediazione e traffico di deposito¹⁸

Art. 11¹⁹ Combustibili nucleari, residui e scorie

¹ È richiesta la licenza per l'importazione, l'esportazione, il transito di combustibili nucleari e di residui, e per l'attività di intermediario in questo campo. Il collocamento in un deposito doganale è assimilato ad un'operazione di transito; lo stesso vale per il ritiro da un tale deposito, ammesso che la merce venga trasferita all'estero.

² È richiesta la licenza per l'importazione, l'esportazione ed il transito di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari.

³ La valutazione delle richieste si fonda su:

- a. l'articolo 5 della legge;
- b. le prescrizioni sulla radioprotezione;
- c. le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera sulla cooperazione per l'uso pacifico dell'energia nucleare;
- d. le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera sul trasporto delle merci pericolose.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU 1995 4959).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU 1995 4959).

⁴ Per quanto concerne l'esportazione di combustibili nucleari, trova inoltre applicazione l'allegato.

Art. 12²⁰

Art. 13²¹

Art. 14²² Tecnologia

¹ È richiesta la licenza per l'esportazione di tecnologia giusta l'allegato, appendice A, e per l'attività di intermediario in questo campo.²³

² La valutazione delle richieste si fonda su:

- a. l'articolo 5 della legge;
- b. le convenzioni internazionali, ratificate dalla Svizzera, sulla collaborazione per l'uso pacifico dell'energia nucleare;

c.²⁴ l'allegato.

Art. 15²⁵ Uffici che rilasciano le licenze

¹ L'Ufficio che rilascia le licenze è:

- a. per licenze secondo l'articolo 11: l'Ufficio federale dell'energia;
- b. ...²⁶

² In merito alle domande di particolare importanza politica o economica decidono di comune intesa la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, il Segretariato di Stato dell'economia (Seco)²⁷ e l'Ufficio federale dell'energia. Nel caso in cui non si giunga a un'intesa, il Consiglio federale decide.

²⁰ Abrogato dall'art. 29 dell'O del 25 giu. 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego, nel testo del 21 nov. 2001 (RS **946.202.1**).

²¹ Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU **1995** 4959).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1484).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU **1995** 4959).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1993, in vigore dal 1° mar. 1994 (RU **1994** 140).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU **1997** 2128).

²⁶ Abrogato dall'art. 29 dell'O del 25 giu. 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego, nel testo del 21 nov. 2001 (RS **946.202.1**).

²⁷ Nuova denominazione giusta l'art. 21 n. 7 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **2000** 187).

Art. 16²⁸ Domanda

¹ Le domande devono contenere i dati necessari alla loro valutazione, in particolare:²⁹

- a. la composizione e le proprietà delle materie;
- b. i particolari tecnici degli equipaggiamenti;
- c.³⁰ forma e contenuto della tecnologia secondo l'appendice A dell'allegato;
- d. il luogo di fabbricazione;
- e. il luogo di destinazione e il destinatario;
- f. l'uso previsto;
- g. le condizioni d'acquisto o di vendita;
- h. il trasporto.

² L'Ufficio che rilascia le licenze può esigere che il richiedente fornisca una documentazione pertinente supplementare, nonché chiedere le necessarie attestazioni ai servizi competenti dello Stato di destinazione.³¹ Per ottenere queste attestazioni esso può rivolgersi al Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 17³² Licenza

¹ La licenza è rilasciata per una durata limitata e non è trasmissibile.³³ Su domanda motivata, la validità può essere prolungata.

² L'importazione, l'esportazione e il transito di merci assoggettate a licenza possono essere attuati unicamente attraverso gli uffici doganali principali.

³ Su domanda del richiedente, l'Ufficio federale dell'energia esamina preventivamente se e a quali condizioni possa essere rilasciata una licenza in virtù della presente sezione.³⁴ Per contro, le condizioni esaminate preliminarmente devono essere mantenute se la situazione reale o giuridica non si è modificata nel frattempo oppure se l'autorità non è venuta a conoscenza di nuovi fatti.

⁴ Per le licenze ai sensi dell'articolo 11 e gli esami preliminari ad esse legati, l'Ufficio federale dell'energia riscuote emolumenti secondo l'ordinanza del 30 settembre 1985³⁵ sugli emolumenti nel campo dell'energia nucleare.³⁶

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1484).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1993, in vigore dal 1° mar. 1994 (RU **1994** 140).

³⁰ Nuovo testo giusta l'art. 29 dell'O del 25 giu. 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego, nel testo del 21 nov. 2001 (RS **946.202.1**).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU **1997** 2128).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1484).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU **1995** 4959).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU **1997** 2128).

³⁵ **RS 732.89**

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU **1997** 2128).

Art. 18³⁷ Dichiarazione d'esportazione e onere della prova

Per l'esportazione di merci e tecnologie enumerate nei capitoli della tariffa doganale³⁸ 28–29, 30 (solo le voci 3002.1000/9000), 34, 36–40, 54–56, 59, 62, 65 (solo la voce 6506.1000), 68–76, 79, 81–90 e 93, ma non sottostanti all'obbligo d'autorizzazione secondo l'articolo 4 e gli allegati 1–4, l'esportatore o il suo rappresentante provvisto di procura deve apporre sulla dichiarazione d'esportazione la menzione «esente da autorizzazione». Per prodotti esportati in tal modo, l'esportatore, su richiesta dell'ente preposto alle autorizzazioni, deve provare, esibendo documenti appropriati (verbali di misurazione, documentazione tecnica ecc.), che l'esportazione è legittimamente avvenuta esente da autorizzazione. L'onere della prova decade cinque anni dopo lo sdoganamento.

Art. 19 e 20³⁹**Sezione 4:**⁴⁰ **Pretese d'ordine pecuniario****Art. 20** *a*⁴¹

L'Ufficio federale dell'energia decide in merito alle indennità previste dall'articolo 9 capoverso 5 e alla restituzione di sussidi giusta l'articolo 41 della legge. È fatta riserva dell'azione di diritto amministrativo in virtù dell'articolo 116 lettera a della legge sull'organizzazione giudiziaria⁴².

Sezione 5:⁴³ **Disposizioni finali****Art. 21**⁴⁴ Modifica dell'allegato

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁴⁵ può modificare l'allegato secondo le decisioni dei regimi di controllo dell'esportazione ai quali la Svizzera prende parte.

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1993, in vigore dal 1° mar. 1994 (RU **1994** 140).

³⁸ RS **632.10** allegato.

³⁹ Abrogati dal n. I dell'O del 22 dic. 1993 (RU **1994** 140).

⁴⁰ Introdotta(o) dal n. 10 dell'all. all'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al TF e al TFA, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **173.51**).

⁴¹ Introdotta(o) dal n. 10 dell'all. all'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al TF e al TFA, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **173.51**).

⁴² RS **173.110**

⁴³ Originaria sezione 4.

⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU **1997** 2128).

⁴⁵ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Art. 21⁴⁶ Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 17 maggio 1978⁴⁷ su le definizioni e le autorizzazioni in energia nucleare, eccettuati gli allegati 2 e 3⁴⁸, è abrogata.

Art. 22 Disposizione transitoria

Le domande in sospenso di autorizzazione per esercitare o modificare un impianto nucleare al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono rette dal diritto anteriore.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1984.

⁴⁶ Originario art. 21

⁴⁷ [RU 1978 767]

⁴⁸ Vedi qui di seguito.

Allegati 1 e 2⁴⁹

⁴⁹ Abrogati dal n. II dell'O del 22 dic. 1993 (RU **1994** 140).

*Allegato*⁵⁰
(art. 11 a 14)

⁵⁰ Originario allegato 3. Il testo dell'allegato non è pubblicato nella Raccolta ufficiale. L'ordinanza (con allegato e relative modifiche) può essere ordinata sotto forma di estratto presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna (vedi RU **1995** 4959, **1998** 1464, **2001** 131; RS **946.202.1** art. 29).